



## Proposta di modifica n. 5.0.13 al DDL n. 2066

### 5.0.13

[La Russa, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ricadenti nelle regioni contrassegnate come «zone gialle» che assicurano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00;

b) le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie ricadenti nelle regioni contrassegnate come «zone arancioni», che assicurino il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.

2. Con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute indica, con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni, le relative misure di carattere regolamentare e adotta le linee guida per l'esercizio in sicurezza delle attività di cui al comma 1, prevedendo le opportune misure di controllo sul rispetto delle misure di distanziamento e igiene.».